

DELIBERAZIONE 10/2

OGGETTO: Vice segretari — Criteri per la valutazione delle istanze di ammissione all'albo dei segretari comunali e provinciali

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- l'art.17, comma 83, della legge 15 maggio 1997, n.127 prevede che sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, l'ammissione all'albo dei segretari comunali e provinciali, nel grado iniziale, è disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via d'espletamento ovvero dei vice segretari che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni;
- l'art.12, comma 6, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465 prevede che in sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, i vice segretari e gli incaricati delle funzioni di segretario comunale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in possesso dei requisiti di cui all'art.17, comma 83, della legge, possono con domanda presentata al Consiglio nazionale di amministrazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiedere l'ammissione all'albo, nella prima fascia professionale. L'iscrizione viene operata nei limiti del numero programmato di iscrizione all'albo;
- l'art. 12, comma 7, dello stesso regolamento prevede che, nel concorso tra la procedura d'iscrizione all'albo degli idonei di cui al comma 5 e dei vicesegretari, l'iscrizione avviene attingendo alternativamente all'una e all'altra categoria in modo da assicurare parità di condizioni nell'accesso all'albo;

Considerato che:

- nel mentre il regolamento disciplina i criteri per la iscrizione secondo la graduatoria, degli idonei ai concorsi, nulla dispone in materia di vicesegretari limitandosi a stabilire i requisiti per l'ammissione;
- questo Consiglio di amministrazione, con deliberazione n.6/5 del 1 aprile 1998 ha individuato, come criteri per la formazione della graduatoria dei vice segretari (necessaria, non tanto ai fini dell'iscrivibilità, quanto per consentire la scelta alternata con gli idonei, di cui all'art.12, comma 7, del regolamento), l'anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, l'anzianità d'età;

Ritenuto necessario precisare i requisiti che debbono essere accertati dagli uffici nella valutazione delle istanze presentate dai vice segretari ai sensi dell'art. 12, comma 6, del regolamento;

Dato atto che, per quanto attiene gli incaricati delle funzioni di segretario comunale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, l'art.12, comma 6, del regolamento ne dispone l'iscrizione all'albo con il solo limite del rispetto del numero programmato di iscrizione all'albo stesso;

Considerato che l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali presenta, nella prima fascia professionale, sufficiente disponibilità per l'iscrizione immediata dei suddetti incaricati delle funzioni di segretario comunale;

Considerato che, ai fini dell'assegnazione alle sezioni regionali degli incaricati delle funzioni, può essere utilizzato lo stesso criterio previsto dall'art.11, comma 1, del regolamento, per l'assegnazione alle sezioni regionali dei segretari comunali iscritti all'albo nazionale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. È disposta l'iscrizione, all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, dei sotto elencati incaricati delle funzioni di segretario comunale:

Dott.ssa Lucia Bacciu, nata a Lodè (NU), il 23 aprile 1959;

Dott. Roberto Giraldone, nato a Riva Valdobbia (VR), il 31 luglio 1955;

Dott.ssa Vanna Marci, nata a Forlì il 15 giugno 1950;

Dott. Fausto Sapetti, nato in Alba (CU), il 21 febbraio 1960;

Dott. Luigi Brizio Tommasi, nato a Calimera (LE), il 25 giugno 1955.

Gli stessi, in quanto in servizio nella regione Piemonte, sono assegnati alla sezione regionale del Piemonte stesso.

2. Nel valutare le istanze presentate dai vicesegretari, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del regolamento, gli uffici debbono verificare i seguenti requisiti:

a) possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dall'art.13, comma 1, del regolamento;

b) titolarità nella qualifica di vice segretario, per un periodo di quattro anni, alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n.127, con esclusione di altri titoli di servizio;

c) attuale titolarità della qualifica di vice segretario.

3. Accertati i requisiti di cui al punto due del presente dispositivo, gli uffici formano la graduatoria sulla base dell'anzianità di servizio, utilizzando, in caso di parità, il criterio dell'anzianità di età;

4. Il direttore generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.